



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 11/2021

Oggetto: PARERE SU VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ARTICOLI 175 E 196 DEL D. LGS 18 AGOSTO 2000)

Il sottoscritto Dott. Ermanno Garola, Revisore Unico del Comune di Riva presso Chieri, nominato con delibera n. 22 del 30/04/2021;

Premesso

che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

che con deliberazione n. 21 del 30/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023;

la deliberazione di Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021 - 2023, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Dirigenti Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

Preso atto

della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 24/11/2021:

” ARTICOLI 175 E 196 DEL D. LGS 18 AGOSTO 2000 – SESTA VARIAZIONE DI BILANCIO E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023”;

Esaminati gli allegati

All.1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed elenco degli interventi programmati per spese di investimento con relative coperture;

All.2) Quadri di controllo/pareggio della variazione e verifica stanziamenti di cassa;

All.3) Equilibri;

All.4) Attestazioni dei Responsabili in merito ai debiti fuori bilancio;

Richiamati

l'art. 175 d. Lgs. n. 267/2000;

l'art. 193 comma 2 e comma 3 del TUEL;

l'art. 109 del D.L. 18/2020;

il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del

rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Visti

il vigente Statuto comunale

il Regolamento comunale di contabilità;

il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto

che con la presente variazione di bilancio viene applicato il risultato di amministrazione libero risultante dal rendiconto 2020, per l'importo di € 55.358,21, così suddiviso nelle seguenti componenti:

Fondi accantonati	€ zero
Fondi vincolati	€ zero
Fondi destinati a investimenti	€ zero
Fondi liberi	€ 55.358,21
TOTALE	€ 55.358,21

che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2021	6.196.458,14	6.196.458,14	7.181.812,85	6.300.991,88
2022	4.591.840,34	4.591.840,34		
2023	4.856.052,34	4.856.052,34		

che, a seguito della variazione di bilancio approvata con il presente atto, il risultato di amministrazione ancora non applicato risulta essere pari ad € 2.023.399,48, distinto nelle sue componenti come segue:

Fondi accantonati	€ 1.497.511,11
Fondi vincolati	€ 64.882,32
Fondi destinati a investimenti	€ zero
Fondi liberi	€ 14.041,27
TOTALE	€ 1.576.434,70

che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente modo:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2021	6.196.458,14	6.196.458,14	7.181.812,85	6.300.991,88
2022	4.591.840,34	4.591.840,34		
2023	4.856.052,34	4.856.052,34		

Accertato

che il Comune di Riva presso Chieri può legittimamente applicare il risultato di amministrazione in quanto:

- Sono congrui i fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2020,
- vengono rispettati i criteri gradualisti di applicazione dell'art. 187 TEUL,
- non si è in presenza di situazioni di utilizzo di cassa vincolata ex art. 195 TUEL e di anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL;

Acquisito

il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto

necessario procedere con la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

per quanto sopra riportato, il Revisore dei Conti,

Consequentemente Esprime

Per quanto di sua competenza, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Del che si è redatto il presente verbale.

Rivoli, lì 30 novembre 2021

L'ORGANO DI REVISIONE



Dott. Ermanno Garola